REGOLAMENTO GENERALE DI FRUIZIONE DELLE VELOSTAZIONI DEL COMUNE DI MONZA

Articolo 1 - Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina le condizioni di utilizzo delle Velostazioni presenti sul territorio del Comune di Monza e gestite da Monza Mobilità S.r.l.
2. Per Velostazione si intende qualsiasi struttura, area o locale destinato alla sosta regolamentata di biciclette private, realizzato o gestito da Monza Mobilità.
3. Le disposizioni del presente regolamento si applicano a tutti gli utenti che accedono alle Velostazioni indipendentemente dalla loro ubicazione.
4. Le Velostazioni costituiscono esclusivamente aree regolamentate per la sosta temporanea dei velocipedi; Monza Mobilità non assume in custodia i velocipedi e relativi accessori.
5. L'utilizzo del servizio comporta l'accettazione integrale e senza riserve del presente regolamento da parte dell'utente; pertanto, ogni violazione delle condizioni indicate nel presente Regolamento può comportare la sospensione o revoca dell'abilitazione al servizio da parte di Monza Mobilità.

Articolo 2 - Veicoli ammessi

1. **Possono essere depositate esclusivamente:**
 - biciclette a propulsione muscolare con larghezza di battistrada non superiore a 7 cm.
 - biciclette a pedalata assistita (EPAC) conformi alla norma UNI EN 15194 e dotate di batterie conformi alla norma EN 50604-1 o ad altra normativa europea applicabile vigente e marcate CE, con larghezza di battistrada non superiore a 7 cm.
 - tutti i suddetti velocipedi (come sopra definiti) devono avere la larghezza di battistrada non superiore ai 7cm.
2. **Non è consentito il deposito di:**
 - monopattini elettrici;
 - qualsiasi velocipede con ruote aventi larghezza di battistrada maggiore di 7 cm;
 - motocicli;
 - ciclomotori;
 - speed pedelec soggette ad immatricolazione;
 - handbike;
 - tandem;
 - tricicli;
 - biciclette reclinate;
 - cargo bike e comunque veicoli di dimensioni incompatibili con gli spazi di sosta disponibili;
 - qualsiasi altro mezzo non espressamente autorizzato.

Articolo 3 - Registrazione e abilitazione al servizio

1. L'accesso è riservato agli utenti registrati ai servizi digitali di Monza Mobilità.
2. La registrazione avviene attraverso l'App Monza Mobilità o attraverso i canali digitali resi disponibili dal gestore.
3. Successivamente alla registrazione, completata attraverso l'apposta sezione, l'utente è nelle condizioni di potere attivare il servizio accedendo alla apposita sezione nella App per acquisire il titolo di sosta.
4. La registrazione al servizio è subordinata:
 - all'accettazione del presente regolamento;
 - all'accettazione dell'informativa privacy;
 - al possesso dei requisiti richiesti dal servizio.
5. Al termine della procedura di registrazione l'utente, accedendo alla apposita sezione Velostazioni, può scegliere la durata del titolo di costa, con generazione digitale del relativo QR Code
6. Il QR Code è strettamente personale, nominativo e non cedibile a terzi, neppure temporaneamente.
7. Il QR Code generato dall'App può essere riprodotto o stampato su supporto cartaceo esclusivamente per uso personale del titolare, restando in ogni caso personale, nominativo e non cedibile

Articolo 4 - Modalità di accesso alle Velostazioni, Deposito, Ritiro della Bicicletta

1. L'accesso alle Velostazioni avviene mediante sistema automatizzato con scansione del QR Code personale.
2. L'apertura dei varchi, il deposito ed il successivo ritiro della bicicletta, sono consentiti esclusivamente mediante scansione del QR Code associato all'utenza registrata.
3. L'utente riconosce che l'omessa scansione del QR Code all'atto dell'ingresso costituisce violazione delle condizioni di utilizzo del servizio e può comportare l'impossibilità di associare correttamente il deposito della bicicletta al relativo utilizzatore, nonché l'applicazione delle misure previste dal presente regolamento, inclusa la sospensione o revoca dell'abilitazione al servizio.
4. Ogni utente ha l'obbligo di effettuare la scansione del proprio QR Code personale ad ogni ingresso nella velostazione, accompagnando e depositando esclusivamente una sola bicicletta di propria pertinenza.
5. È vietato introdurre biciclette di altre persone mediante l'utilizzo del QR Code di altro utente, ed è altresì vietato condividere, prestare, cedere o consentire l'utilizzo del proprio QR Code ad altri soggetti.

6. La scansione del QR Code all'atto dell'ingresso costituisce registrazione ufficiale dell'avvenuto deposito della bicicletta e associa in modo univoco la bicicletta depositata all'utente titolare del QR Code utilizzato. Tutti gli accessi e le operazioni di ingresso sono registrati dai sistemi di controllo della velostazione.
7. Il ritiro della bicicletta depositata è consentito esclusivamente al titolare del QR Code utilizzato in occasione del deposito e previo utilizzo del medesimo QR Code. In assenza del QR Code utilizzato per il deposito, il gestore potrà subordinare la riconsegna della bicicletta all'espletamento delle procedure di verifica dell'identità del richiedente e della titolarità del mezzo, senza che ciò comporti alcun obbligo di immediata restituzione.
8. È vietato agevolare l'accesso di persone non autorizzate mantenendo aperto il varco di ingresso o comunque eludendo le procedure di controllo e identificazione previste dal presente regolamento.

Articolo 5 - Corrispettivi del servizio e facoltà di modifica delle condizioni economiche

1. Monza Mobilità S.r.l. si riserva la facoltà, a propria discrezione e in conformità alla normativa vigente ed agli eventuali atti amministrativi adottati dal Comune di Monza, di applicare in qualsiasi momento condizioni economiche per l'utilizzo del servizio, nonché di modificare, aggiornare o differenziare le tariffe eventualmente applicabili, nonché di modificare orari e modalità di accesso per esigenze operative, manutentive o di sicurezza.
2. Le tariffe potranno essere articolate in funzione delle diverse modalità di fruizione del servizio e delle opzioni commerciali disponibili, incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, formule di accesso occasionale, abbonamenti, pacchetti di utilizzo, agevolazioni, promozioni o ulteriori tipologie di titoli di servizio rese disponibili mediante l'App nella sezione “Velostazioni”.
3. Le condizioni economiche vigenti, comprensive degli importi applicabili, delle modalità di pagamento, della durata dei titoli di utilizzo e delle eventuali condizioni agevolate, saranno pubblicate e rese conoscibili agli utenti attraverso l'App, nella sezione “Velostazioni”, e/o mediante gli ulteriori canali informativi ufficiali di Monza Mobilità S.r.l.
4. Salvo diversa indicazione, le nuove tariffe e le relative condizioni economiche entreranno in vigore dalla data indicata nella relativa comunicazione pubblicata da Monza Mobilità S.r.l. e saranno applicabili agli utilizzi del servizio successivi a tale data.
5. L'accesso e l'utilizzo del servizio successivamente all'entrata in vigore delle nuove condizioni economiche comportano la piena conoscenza e accettazione delle tariffe e delle condizioni applicabili al momento della fruizione del servizio.
6. Resta in ogni caso salva la facoltà dell'utente di non avvalersi del servizio qualora non intenda accettare le condizioni economiche vigenti.

Articolo 6 - Modalità di utilizzo degli spazi di sosta

1. Le biciclette devono essere collocate esclusivamente negli spazi di sosta predisposti;
2. Ogni bicicletta deve essere adeguatamente assicurata mediante lucchetto o altro dispositivo antifurto dell'utente;
3. L'utente è tenuto a verificare la corretta chiusura degli accessi dopo il proprio ingresso ed uscita;
4. È vietato lasciare oggetti, materiali, merci o altri beni all'interno della struttura, in ogni caso Monza Mobilità non assume la custodia di alcun bene lasciato nelle velostazioni.

Articolo 7 - Biciclette elettriche e batterie

1. Sono ammesse esclusivamente biciclette a pedalata assistita (EPAC) conformi alla norma UNI EN 15194 e dotate di batterie conformi alla norma EN 50604-1 o ad altra normativa europea applicabile vigente e marcate CE.
2. Non è consentito introdurre biciclette con batterie:
 - danneggiate;
 - deformate;
 - modificate;
 - oggetto di richiami di sicurezza non eseguiti.
3. È vietato effettuare la ricarica delle batterie all'interno delle Velostazioni.
4. È vietato depositare batterie scollegate dal veicolo.
5. Il gestore può disporre l'immediata rimozione di mezzi ritenuti pericolosi a suo insindacabile giudizio.

Articolo 8 - Videosorveglianza

1. Le Velostazioni sono dotate di impianto di videosorveglianza utilizzato esclusivamente per finalità di controllo degli accessi, tutela del patrimonio aziendale, prevenzione di utilizzi impropri del servizio e gestione degli eventi connessi all'esercizio della struttura. La presenza dell'impianto di videosorveglianza non comporta in alcun modo l'assunzione di obblighi di vigilanza o custodia delle biciclette depositate.
2. Le immagini sono trattate nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e secondo le modalità e le finalità indicate nelle apposite informative rese disponibili agli utenti.
3. La Velostazione costituisce un'area attrezzata per il deposito delle biciclette, ma non un parcheggio custodito. Il servizio erogato da Monza Mobilità consiste nella messa a disposizione degli spazi e dei sistemi di accesso e non comprende alcuna attività di custodia, sorveglianza individuale o presa in consegna delle biciclette e degli oggetti sulle stesse presenti.

Articolo 9 Tracciamento degli accessi e collaborazione con le Autorità

4. Monza Mobilità registra e conserva le informazioni relative all'utilizzo del servizio.
5. Possono essere registrati:
 - identificativo associato al QR Code;
 - data e ora di ingresso;
 - data e ora di uscita;
 - eventi di apertura e chiusura dei varchi;

 - registrazioni video;
 - ulteriori dati tecnici generati dai sistemi di sicurezza.
6. Tali informazioni sono trattate per:
 - tutela degli utenti;
 - tutela del patrimonio pubblico;
 - prevenzione di utilizzi impropri;
 - accertamento di responsabilità;
 - esigenze di sicurezza;
 - adempimenti di legge.
7. I dati potranno essere comunicati all'Autorità Giudiziaria, alle Forze dell'Ordine o ad altri soggetti pubblici legittimati nei casi previsti dalla legge.
8. L'utilizzo del servizio comporta la accettazione delle modalità di tracciamento e registrazione sopra indicate.

Articolo 10 - Natura del servizio ed esclusione di responsabilità

1. La sosta presso le Velostazioni costituisce servizio di parcheggio non custodito e non vigilato.
2. Monza Mobilità non assume alcun obbligo di custodia delle biciclette depositate e beni accessori.
3. Monza Mobilità, il Comune di Monza e gli eventuali soggetti incaricati della gestione del servizio non rispondono di:
 - furti o tentativi di furto;
 - sottrazione di accessori;
 - atti vandalici;
 - danneggiamenti provocati da terzi;
 - incendi;
 - eventi accidentali;
 - eventi derivanti da difetti costruttivi delle biciclette o delle batterie;
 - eventi causati da altri utenti;
 - eventi atmosferici;
 - allagamenti, infiltrazioni o guasti agli impianti;
 - urti, collisioni, ribaltamenti o cadute dei velocipedi;
 - danneggiamenti derivanti dall'uso improprio delle rastrelliere;
 - danni diretti o indiretti subiti dal veicolo durante la permanenza nella struttura.
4. Con l'utilizzo del servizio, l'utente prende atto e accetta espressamente che il deposito della bicicletta avviene a proprio rischio e pericolo, con esclusione di qualsiasi obbligo di custodia in capo a Monza Mobilità, che è da intendersi espressamente manlevata e tenuta indenne da ogni pretesa, richiesta risarcitoria o responsabilità derivante dal furto, dalla perdita o dal danneggiamento della bicicletta e dei beni in essa contenuti, salvo i casi di dolo o colpa grave previsti dalla legge.

Articolo 11 - Durata massima della sosta

1. La permanenza continuativa nella Velostazione non può superare 30 giorni consecutivi.
2. Decorso tale termine sarà apposto sul mezzo un avviso di rimozione.
3. Trascorsi ulteriori 15 giorni senza ritiro del mezzo, Monza Mobilità o personale appositamente incaricato potrà procedere alla rimozione della bicicletta.
4. Le spese di rimozione, trasporto e custodia rimangono a carico del proprietario.

Articolo 12 - Custodia delle biciclette rimosse

1. Le biciclette rimosse saranno trasferite presso un deposito individuato da Monza Mobilità.
2. Il proprietario potrà richiederne la restituzione dimostrando la titolarità del mezzo e corrispondendo contestualmente le spese sostenute per la rimozione ed una penale di € 1 per ciascun giorno di giacenza.
3. La giacenza avrà durata massima di 3 mesi dalla data di rimozione.
4. Decorso inutilmente tale termine il mezzo sarà considerato definitivamente abbandonato e diverrà di proprietà di Monza Mobilità srl
5. Monza Mobilità potrà procedere all'alienazione, alla cessione per finalità sociali, al recupero, allo smaltimento o alla demolizione del bene.
6. Decorso il termine di giacenza, il proprietario decade definitivamente da qualsiasi diritto sul bene e rinuncia a ogni richiesta di restituzione o risarcimento nei confronti di Monza Mobilità, del Comune di Monza e dei soggetti incaricati.

Articolo 13 - Norme di comportamento

1. La bicicletta deve essere condotta a mano all'interno della Velostazione.
2. È vietato:
 - fumare sigarette, sigari, pipe, o altre sigarette di tipo elettronico;
 - introdurre o depositare materiali infiammabili o esplosivi o qualsiasi materiale pericoloso;
 - consumare cibi o bevande all'interno dei locali;
 - alterare, imbrattare, arrecare danni a impianti o attrezzature o altre biciclette;
 - ostacolare il passaggio degli utenti;
 - permanere nei locali oltre il tempo strettamente necessario al deposito o ritiro della propria bicicletta.
3. Eventuali comportamenti di terzi non nel rispetto del presente regolamento devono essere segnalate a Monza Mobilità.

Articolo 14 - Privacy

1. I dati personali sono trattati nel rispetto della normativa europea e nazionale vigente.
2. Le relative informative sono rese disponibili all'atto della registrazione e sui canali ufficiali di Monza Mobilità.

Articolo 15 - Norme finali e foro competente

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni del Codice Civile e della normativa vigente.
2. Monza Mobilità può modificare il presente regolamento per esigenze organizzative, normative o di sicurezza, dandone adeguata pubblicità attraverso i propri canali istituzionali.
3. Per ogni controversia inerente alla validità, esecuzione, interpretazione e risoluzione del rapporto contrattuale tra le parti sarà competente il Foro di Monza, fatti salvi i diritti inderogabili eventualmente riconosciuti ai consumatori dalla normativa vigente.
4. L'utilizzo del servizio comporta l'integrale accettazione del presente regolamento.